



COMUNE DI ORTONA (CH)

Settore Attività Tecniche e Produttive

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ISTALLAZIONE E
GESTIONE DI DEHORS**

INDICE

CAPO 1: CAMPO D'APPLICAZIONE E DISCIPLINA GENERALE

- ARTICOLO 1 - **Oggetto del regolamento e finalità**
- ARTICOLO 2 - **Definizione e caratteristiche**
- ARTICOLO 3 - **Ubicazione e dimensioni**
- ARTICOLO 4 - **Prerequisiti per il rilascio dei provvedimenti e prescrizioni particolari**
- ARTICOLO 5 - **Divieti**
- ARTICOLO 6 - **Manutenzione e responsabilità**

CAPO II : TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE

- ARTICOLO 7 - **Procedimento unico per il rilascio del provvedimento conclusivo**
- ARTICOLO 8 - **Concessione del suolo pubblico**
- ARTICOLO 9 - **Revoca o sospensione della concessione**
- ARTICOLO 10 - **Rinuncia dell'occupazione**
- ARTICOLO 11 - **Decadenza della concessione**
- ARTICOLO 12 - **Rinnovo Concessione**
- ARTICOLO 13 - **Occupazione abusiva**

CAPO III : NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 14 - **Disposizioni transitorie e finali**
- ARTICOLO 15 - **Sanzioni**
- ARTICOLO 16 - **Entrata in vigore**

CAPO 1: CAMPO D'APPLICAZIONE E DISCIPLINA GENERALE

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, di uso pubblico o su aree private esterne (es. cortili, terrazzi, ecc.) di strutture precarie e amovibili denominate "*dehors*", al fine del miglioramento dell'ambiente urbano e del potenziamento della vocazione turistica e commerciale della città di Ortona.
2. Tali strutture, *dehors*, risultano direttamente interconnesse e collegate economicamente e funzionalmente ai pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e/o per l'esercizio di attività commerciali, di tipo stagionali o continuative.
3. Il presente Regolamento intende perseguire la finalità principale della piena coniugazione tra riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e promozione economica e turistica della città di Ortona, nel rispetto delle specificità territoriali del contesto di riferimento e dei principi della sicurezza e tutela delle risorse culturali e naturalistiche.
4. Esso determina inoltre i criteri per l'inserimento ambientale dei nuovi *dehors* e per la conservazione, ove ammessa, di quelli esistenti, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione agli ambiti urbani di cui al successivo comma e le procedure per il conseguimento della specifico provvedimento unico autorizzativo.
5. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate soltanto in occasione di manifestazioni quali feste, sagre, ecc.
6. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi del Comune di Ortona. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della città di Ortona.
7. Tutto ciò che si pone in contrasto con il presente regolamento è da intendersi abrogato.
8. I titolari di provvedimenti autorizzativi dovranno conformarsi a quanto prescritto dal presente regolamento entro il termine di cui all'art. 14, comma 2. Alla scadenza di tale termine il Comando di Polizia municipale effettuerà una ricognizione delle strutture non rispondenti al presente regolamento e provvederà ad ingiungere, entro 30 giorni alla ditta di adeguarsi all'intervenuta normativa, con ogni eventuale ulteriore atto consequenziali di rimozione delle strutture non conformi.

ARTICOLO 2 - Definizione e caratteristiche

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono *dehors* l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o su aree private, che costituiscono, delimitano ed arredano uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande.
2. Su tutto il territorio, i *dehors* dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.

3. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.
4. I *dehors* e gli arredi in essi contenuti devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e viabilità. A tal fine il Comando di Polizia municipale prima di assegnare l'occupazione suolo pubblico ed esprimere il parere di competenza dovrà verificare, in relazione al progetto presentato, il rispetto della normativa del Codice della strada e del Regolamento d'attuazione (con particolare riferimento all'occupazione ed interferenza con la viabilità e la circolazione, con espresso riferimento agli angoli di visuale libera).
5. Tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico dovranno essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Le occupazioni che interessano aree non immediatamente prospicienti l'affaccio del locale sono subordinate a parere ASL ed in ogni caso, per motivi di sicurezza, non potranno essere concesse quando per raggiungerle dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, sia necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.
6. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento viene effettuata la seguente classificazione:
 - *dehors* di tipologia semplice
 - *dehors* di tipologia complessaI dehors possono essere stagionali, se installati per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno, o continuativi, se installati per periodi non superiore a 360 ed eventuale rinnovo annuale mai superiore ad anni tre ed alla durata dell'occupazione suolo pubblico.
6. I "dehors" di tipologia semplice sono costituiti dai seguenti elementi (uno o più):
 - a) arredi: tavoli e sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.);
 - b) elementi di copertura: tende a braccio solo per occupazione in aderenza dell'edificio o ombrelloni semplici non infissi al suolo e non collegati tra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile;
 - c) elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiale trasparente, non fissati stabilmente a suolo o ad eventuale pedana, di altezza massima pari a mt. 1,50;
 - d) elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta di rifiuti, leggio, portamenù, irradiator di calore, corpi illuminanti, wifi e audio - video diffusione;
 - e) elementi di livellamento del terreno (pedane), che permettono di superare le pendenze del suolo, che renderebbero difficoltosa l'occupazione con gli arredi di base e comunque non in contrasto con il Codice della Strada e Regolamento d'attuazione;
7. I dehors di tipologia complessa sono costituiti oltre che dagli arredi tipici dei dehors di tipologia semplice, dai seguenti ulteriori elementi (uno o più):
 - a) elementi di delimitazione laterale: elementi ancorati a placche metalliche (facilmente rimovibili e che non alterino il suolo pubblico) o ad eventuale pedana, realizzati con materiali trasparenti e di altezza superiore a mt. 1,50. Risultano preferibili soluzioni progettuali con l'impiego di pergolati e sistemazioni a verde (giardini verticali), anche al fine di migliorare il raffrescamento e l'ombreggiatura estiva
 - b) elementi di copertura: tende installate su strutture a telaio, ombrelloni collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta omogenea e stabile. Potrà

essere valutata la possibilità di inserire una struttura copertura continua (sempre precaria e di facile rimovibilità) realizzata con materiali leggeri e soluzioni progettuali rivolte all'integrazione con il contesto territoriale di riferimento, anche mediante l'impiego di giardini orizzontali e verticali pensili;

- c) banco di somministrazione esterno;
- d) pedane.

6. I dehors devono essere improntati alla massima semplicità e sobrietà al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni per gli elementi di copertura:

- occorre utilizzare materiali il cui colori e fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo della zona (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell'abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo);
- non devono riportare scritte pubblicitarie, ad eccezione del nome dell'esercizio commerciale, la cui scritta va valutata sempre in relazione al contesto ambientale circostante;
- non è consentita, ad integrazione della copertura, l'installazione di teli verticali abbassabili e raccogliabili lateralmente. Sono ammessi tendaggi, purché si utilizzino materiali naturali e cromie compatibili;
- all'interno dei portici e gallerie, gravati da servitù di uso pubblico è esclusa qualunque tipo di copertura;

b) disposizioni per gli elementi laterali:

- l'area di suolo pubblico delimitata da dehors deve essere chiaramente delimitata. Durante l'istruttoria potranno essere poste prescrizioni modificative del progetto in considerazione delle esigenze ambientali e paesaggistiche (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell'abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo);
- per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte eccedente i 90 cm di altezza dovrà essere realizzata da materiale trasparente. E' vietato apporre su tali superfici manifesti, pubblicità o quant'altro che impedisca la visibilità del dehors. Qualora i dehors si collochino in prossimità di beni culturali e paesaggistici e/o belvedere con vista mare, si prescrive in fase progettuale l'apertura del dehors, con la creazione di scorci prospettici. Resta ferma l'acquisizione dei relativi pareri vincolanti della Soprintendenza ai Beni monumentali che potrà porre ulteriori prescrizioni.

c) disposizioni per gli arredi di base e altri elementi accessori:

- devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante. Nel progetto devono essere proposte i modelli che si intende utilizzare (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell'abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo);
- non devono recare vistose scritte pubblicitarie;
- se è necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminati o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente distinti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nel progetto;

7. Nei dehors di tipo complesso, potranno essere installati impianti rimovibili di condizionamento e/o riscaldamento per l'utilizzo degli stessi nelle stagioni fredde.

8. I dehors e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la

dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.

9. I dehors devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa color canna di fucile (si rimanda integralmente alle soluzioni contenute nell'abaco allegato, che hanno valore indicativo e non prescrittivo);
10. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti e l'abaco delle tipologie, materiali e colori. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all'interno delle dette strutture dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in sede d'istruttoria, esclusivamente dai soggetti coinvolti nella procedura di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento. Sono comunque vietati gli elementi di arredo in plastica di bassa qualità e privi delle certificazioni necessarie.
11. I dehors possono suddividersi in tre principali tipologie d'impianto:

- dehors con tende solari: altezza massima tre metri.

La struttura portante in metallo o legno, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di m. 1,5, con materiali quali vetro o similari comunque trasparenti e facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del fabbricato del pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno.

In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria e comunque qualora esistano delle strutture precedentemente autorizzate, le nuove dovranno porsi in allineamento alla precedente struttura.

- dehors passante con montanti: altezza massima tre metri.

La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti o dotate di tende. La struttura, che non dovrà avere né grondaie né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una altezza massima di m. 1,50 con materiali quali vetro o similari, con le caratteristiche della trasparenza e della facile amovibilità.

Potranno essere realizzate soluzioni con verde pensile e giardini verticali o su parti del tetto orizzontali, anche ai fini del naturale raffrescamento ed ombreggiamento.

- dehors con tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 1,50; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. L'altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale.

Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e l'installazione di tende a sbraccio con sbalzo non superiore a metri 1,50: restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed architettonico. In ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona qualità e compatibili con le caratteristiche della struttura e del contesto dell'area in cui devono esser collocati;

è vietato l'utilizzo di arredi in plastica di colore bianco o comunque contrastante con il contesto.

RISCALDAMENTO - Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo "a fungo", alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg. Sono ammessi anche altri impianti di riscaldamento ad IR, con alimentazione elettrica, alogeni mobili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati. Gli elementi di riscaldamento, di qualunque tipo, devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante. Si rimanda nel dettaglio all'abaco allegato.

WIFI, AUDIO E VIDEODIFFUSIONE - Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors è consentita l'installazione di impianti wifi, con la creazione di spazi di accesso libero al web ed impianti di audio e videodiffusione, purché facilmente rimovibili e nel rispetto della normativa vigente. L'impianto deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme.

ILLUMINAZIONE - Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche, e non arrechi danno o intralcio ai pedoni e ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. Eventuali punti luce a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in armonia con le eventuali luci esistenti sulla facciata dell'immobile, con sporgenza non superiore a 0,50 mt. Si rimanda nel dettaglio all'abaco allegato.

MATERIALI - Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".

ARTICOLO 3 - Ubicazione e dimensioni

1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso e rispetto a tale prerequisite, occorre acquisire, all'interno dell'iter procedimentale di cui al D.P.R. 160/2010 il parere del Comando di Polizia Municipale con riferimento alla viabilità ed al rispetto del codice della strada ed all'occupazione suolo pubblico ed i pareri ed assensi degli Enti terzi;
2. I dehors dovranno essere installati compatibilmente con le aree destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed con gli spazi già assegnati all'esercizio di

commercio su aree pubbliche. Tale compatibilità verrà verificata previo parere del Servizio SUAP-Ufficio Commercio.

3. I dehors devono inoltre conformarsi alle seguenti prescrizioni generali:

Potranno avere un'estensione non superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio (fatte salve le deroghe ammissibili di seguito rappresentate) e dovranno comunque avere un'estensione, in termini di superficie concedibile, mai superiore al 100% di quella degli spazi interni per d'esercizio, con esclusione dei bagni. In ogni caso è vietata l'installazione su aree destinate alla viabilità. Al fine di garantire a tutte le attività di disporre di un idoneo spazio minimo per l'esercizio all'esterno dell'attività, qualora la superficie di cui sopra, calcolata in relazione al pubblico esercizio esistente risulti inferiore a 20 mq, si potrà estenderla a detto limite, in relazione a valutazioni inerenti la conformazione del suolo e le esigenze di libera circolazione di veicoli e pedoni, e fatti salvi i diritti dei confinanti. Nel caso si estenda il fronte della facciata oltre il limite dell'esercizio, occorrerà comunque ottenere preliminarmente l'assenso del confinante nonché la firma, per accettazione della proposta di sistemazione esterna.

Al fine d'incentivare la qualità architettonica delle soluzioni progettuali proposte ed il miglioramento dei servizi al pubblico vengono previsti i seguenti incentivi premiali in termini di superficie concedibile, come da tabella riassuntiva sotto riportata:

Tipo	Superficie esercizio esistente	Superficie concedibile dehors	Prescrizioni aggiuntive
A	< di 20 mq	20 mq	--
B	> di 20 mq	Pari al 100% della superficie esistente fino ad un max di 40 mq	--
C	5 mq in aggiunta alla superficie di cui di cui alla tipologia B	Fino a concorrere al 100% della superficie esistente	Qualora l'esercizio sia dotato di libero accesso WIFI .
D	10 mq in aggiunta alla superficie di cui alla tipologia B	Fino a concorrere al 100% della superficie esistente	Qualora l'esercizio sia dotato di confort legati all'accoglienza di bimbi dai 0-36 mesi e di neo mamme (fasciatoio, seggioloni, animazione, ecc.).
E	5 mq in aggiunta alla superficie di cui alla tipologia B	Fino a concorrere al 100% della superficie esistente	Qualora la proposta progettuale utilizzi materiali, soluzioni architettoniche innovative con elementi d'arredo di design e verde.

Ai fini della concessione della superficie di suolo pubblico per l'installazione di dehors, le prescrizioni sopra riportate hanno valore vincolante ed il loro accertato non rispetto, comporta la decadenza del provvedimento autorizzativo. Si precisa altresì che le misure premiali C - D e E risultano cumulabili fino a concorrere al 100% della superficie esistente.

Ogni anno, per incentivare un processo costante di rigenerazione e sostituzione dei

dehors tradizionali verso forme e tipologie più innovative e maggiormente compatibili con il contesto territoriale di riferimento, anche attraverso una graduale sostituzione delle strutture fatiscenti esistenti, l'amministrazione provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dei dehors autorizzati, unitamente ad una scheda descrittiva sintetica di tali progetti.

Inoltre per incentivare le soluzioni progettuali di dehors più innovative l'Amministrazione potrà attivare, annualmente, una selezione attraverso consultazioni pubbliche e/o giuria qualificata delle migliori soluzioni progettuali proposte.

Tale azione riveste un ruolo fondamentale al fine della graduale sensibilizzazione verso le soluzioni architettoniche e progettuali di qualità.

4. Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto in prossimità del locale dell'esercizio. Ove invece sussista una interruzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale).
5. I dehors possono infatti essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi, piazze, banchine, zone pedonali o a traffico limitato).
6. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili (minimo 1,50 metri).
7. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri.
8. Non è consentito installare dehors o parti di essi su sedi stradali soggette a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico. Qualora il Dehor da installare si collochi sul marciapiede perimetrale di un edificio monumentali individuato come beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi, occorrerà preliminarmente munirsi dell'autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono inoltre occultare targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal comune.
9. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi viene individuata la seguente griglia localizzativa per l'inserimento nel territorio dei dehors, a cui si rimanda integralmente per le valutazioni sulle tipologie ammissibili.
10. In ogni caso al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione delle strutture temporanee, con particolare riguardo a tutte quelle aree con valenza di tipo artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere subordinata all'adozione di particolari cautele per ciò che concerne dimensioni, tipologia e caratteristiche costruttive, scelta dei materiali ed inserimento nel contesto d'intervento colte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui sorgono.
Inoltre i dehors non devono interferire con la viabilità veicolare, con i flussi pedonali e con le reti tecniche ed elementi di servizio (griglie, caditoie, segnaletica, illuminazione, ecc.) e dovranno risultare adiacenti ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa.
11. Allegato al presente regolamento viene prodotto un abaco che definisce le tipologie

di dehors, gli elementi di arredo, i colori compatibili, i materiali nonché una griglia con le prescrizioni localizzative in relazione alle singole zone del territorio di Ortona.

ARTICOLO 4 – Pre-requisiti per il rilascio del provvedimento conclusivo e prescrizioni particolari

1. L'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di dehors potranno essere rilasciate solo a pubblici esercizi che verifichino le seguenti condizioni:
 - a) attività munite di bagno interno a servizio della clientela, preferibilmente dotati di spazio attrezzato per i bambini (fasciatoio, ecc.);
 - b) soluzione progettuale compatibile con la tutela di edifici o luoghi d'interesse storico ed artistico;
 - c) soluzione progettuale compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare nel rispetto del vigente Codice della Strada;
 - d) soluzione progettuale che non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e per l'accesso a stabili comunali, negozi, uffici ed attività di qualunque genere sia pubbliche che private;
 - e) soluzione progettuale che non comporti, di norma, il significativo ridimensionamento delle aree dedicate alla sosta e comunque a condizione che siano verificate le norme per i disabili;
 - f) soluzione progettuale che comportino l'impiego di materiali, cromie ed elementi d'arredo di qualità e dotati delle certificazioni necessarie;
 - g) richiesta di provvedimento conclusivo che contenga dichiarazione, attraverso atto d'obbligo sottoscritto del richiedente, sotto la propria responsabilità civile e penale, che non verrà alterato, in alcun modo lo stato dei luoghi e gli impianti pubblici;
 - h) soluzione progettuale compatibile con le norme per i portatori di handicap, i locali dovranno risultare accessibili dagli stessi, nel rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'inosservanza della presente disposizione comporta motivo per il diniego del provvedimento autorizzativo e per l'eventuale revoca dello stesso;
 - i) tra l'edificio sede dell'esercizio commerciale e l'area interessata dall'occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera di 1,5 m atta a garantire il passaggio pedonale. Nelle strade prive di marciapiede è consentita l'occupazione in aderenza al fabbricato, sempre compatibilmente con il traffico veicolare e pedonale;
 - j) più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato;
 - k) resta fermo l'obbligo del ristoro alla società gestrice delle aree di sosta a pagamento;
 - l) nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera.
 - m) il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.
 - n) ogni pubblico esercizio deve possedere un'unica concessione di suolo pubblico che non potrà in alcun caso superare i limiti massimi di cui al presente provvedimento.

o) non è concesso, in alcun modo, la cessione a terzi delle superfici assegnate.

ARTICOLO 5 - Divieti

1. Per la realizzazione degli impianti illuminanti, che dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme sugli impianti e dotati del certificato di conformità ai sensi del D.M. 22-01-2008 n. 37, sono vietati attraversamenti aerei e le canalette stradali per allacciare gli impianti alla fornitura elettrica. Sono altresì vietate le occupazioni di sottosuolo pubblico per l'installazione di impianti tecnologici a rete quali impianti elettrici, ecc.
2. Qualunque struttura o arredo installata su suolo pubblico dovrà essere posizionata a gravità, in alcun modo ancorata a terra e non dovrà arrecare alcun danno al suolo pubblico con divieto assoluto di perforazioni ed ancoraggi al suolo pubblico ed alle pavimentazioni stradali.
3. E' vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimento di accesso a pozzetto di ispezione e derivazione, ecc).
4. Prima dell'occupazione del suolo pubblico, dovrà essere posizionato a terra un telo in PVC per tutta la superficie da occupare al fine della sua tutela. Al termine dell'occupazione il suolo pubblico occupato andrà liberato da eventuali materiali di risulta e pulito con idoneo lavaggio.
5. Per garantire il decoro pubblico il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla manutenzione e pulizia degli arredi che espone ed è obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento.
6. L'occupazione dovrà sempre essere delimitata da idonei elementi di delimitazione e segnalata a cura del titolare, come per legge.
7. Il provvedimento unico autorizzativo potrà contenere prescrizioni anche per quanto attiene la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività all'esterno.

ARTICOLO 6 - Manutenzione e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.
4. Al momento della chiusura serale del locale, al fine di salvaguardare la quiete pubblica, il titolare dovrà rimuovere tutti gli arredi e tavoli collocati sul suolo pubblico. In caso d'indisponibilità di idonei spazi per custodire detti elementi all'interno del locale, gli stessi dovranno essere sistemati sovrapposti nelle immediate vicinanze dell'ingresso del locale, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo e da non poter essere rimossi da estranei e dovranno essere ricollocati nella loro posizione entro e non oltre le ore 9,00 del giorno di apertura successivo.
5. L'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi è comunque sempre subordinata alle esigenze del mercato settimanale, dei mercati straordinari, delle fiere e/o di altra esigenza dell'Amministrazione comunale. In tali circostanze potrà essere disposta la rimozione dei dehors.
6. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva

cura e responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comando di Polizia municipale ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare dell'autorizzazione. All'interno di tale struttura, se di tipologia chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale;

CAPO II : TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE

ARTICOLO 7 - Procedimento unico per il rilascio del provvedimento conclusivo

1. Chiunque intenda installare una struttura precaria per dehors deve provvedere a presentazione istanza redatta in bollo al S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010. Tale istanza, deve contenere i dati fiscali ed anagrafici del richiedente e dovrà espressamente precisare se già si possiede l'occupazione suolo pubblico o se la richiesta viene formulata per la contestuale occupazione suolo pubblico e installazione dehors.
2. L'istanza redatta su conforme modulistica, che verrà predisposta dal responsabile SUAP ed approvata con determina dirigenziale, dovrà tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
Se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante;
 - progettista incaricato per il progetto, direttore lavori, impresa installatrice e DURC;
 - Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
 - Misura e consistenza dell'occupazione;
 - Tipologia dell'occupazione e del dehors;
 - Durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
 - Dichiarazione circa la non sussistenza di vincoli ed eventualmente elenco dei pareri da acquisire (occorrerà produrre una copia aggiuntiva di elaborati completi per ogni parere)
 - Domanda di occupazione suolo pubblico e versamenti TOSAP.
 - Autocertificazione del progettista che la struttura è stata dimensionata e realizzata per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e risulta accessibile al pubblico, nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.
 - Polizza fidejussoria ed atto d'obbligo con cui il richiedente si impegna allo scadere della concessione di suolo pubblico a rimuovere il manufatto ed a ripristinare lo stato dei luoghi ante operam.
3. Alla domanda di provvedimento conclusivo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:
 - Planimetria generale dell'area d'intervento in scala 1:2000 - 1:1000 (rilievo

aereofotogrammetrico ed estratto catastale) con evidenziata l'area che si intende occupare e con tutti i dati planivolumetrici necessari (distanze, superficie occupata, ecc);

- Adeguata documentazione fotografica a colori dell'area d'intervento e lo stato attuale dei luoghi;
- Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- Progetto quotato in adeguata scala grafica (1:200, 1:100) con evidenziata l'area di suolo pubblico che si intende occupare ed il relativo ingombro rispetto alla dimensione della viabilità esistente veicolare e pedonale, nonché la rappresentazione degli elementi costitutivi i dehors (arredi, delimitazioni, pedane, ecc.) le quote, i materiali, i colori ed i caratteri grafici.
- Relazione tecnica descrittiva ed igienico-sanitaria relativa all'intervento con indicati gli interventi, i materiali, le modalità di realizzazione dell'intervento, i colori e le finiture (arredi, tavoli, sedie, vasi, ombrelloni, illuminazioni, ecc),
- Check-list dei vincoli e pareri e nullaosta da ottenere, sottoscritta dal richiedente e progettista;
- Planimetria circa il rispetto delle norme per i portatori di handicap ed autocertificazione;
- Disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1.50;
- Fotomontaggio dell'intervento con gli arredi e la sistemazione complessiva dell'area;
- D.U.R.C. dell'impresa che esegue i lavori;
- Dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della normativa vigente degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;
- per le strutture chiuse in tutto od in parte, l'atto di omologazione dei materiali (tessuti, ecc.) costituenti gli arredi e le attrezzature, ai fini della prevenzione incendi secondo la normativa vigente.
- Nel caso in cui l'installazione del dehors interferisca con beni di altri proprietari si dovrà produrre:
 - nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
 - assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dell'immobile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvederà a trasmettere copia della documentazione ai relativi Servizi coinvolti per l'acquisizione dei relativi pareri in relazione alle specifiche competenze:

- Comando di Polizia municipale: Compatibilità con la viabilità pubblica ed rispetto delle norme del Codice della Strada e Regolamento di attuazione, nonché occupazione suolo pubblico;
- ASL: parere igienico-sanitario;
- SUAP: parere per il pubblico esercizio e sulla compatibilità estetica del manufatto

in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

5. Per le occupazioni interessanti aree soggette a vincolo storico/architettonico e/o paesaggistico/ambientale dovrà essere attivata contestualmente la richiesta per l'acquisizione del parere di competenza.
6. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, senza la specifica autorizzazione o concessione.
7. Resta fermo che i lavori non potranno essere iniziati prima dell'acquisizione di tutti i pareri necessari e del rilascio del provvedimento conclusivo.
8. Il rilascio di detto provvedimento è inoltre soggetto alla presentazione al SUAP di idonea garanzia per eventuali danni che dovessero essere arrecati al patrimonio comunale durante il periodo di occupazione suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi.
9. Tale garanzia verrà prestata tramite stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa oppure con deposito cauzionale presso la tesoreria comunale.
10. L'importo della garanzia è stabilito sulla base dell'ampiezza dell'occupazione del suolo nel seguente modo:
 - fino a 30 mq € 500,00;
 - oltre 30 mq € 1000,00;
11. Il deposito cauzionale o polizza assicurativa prestati a garanzia saranno svincolati alla fine del periodo di occupazione di suolo pubblico, dopo verifica positiva del Comando di Polizia municipale circa il ripristino dello stato dei luoghi ante operam,

ARTICOLO 8 - Concessione del suolo pubblico

1. La concessione può avere durata massima di tre anni rinnovabile esclusivamente con provvedimento esplicito dell'Amministrazione; il mancato rinnovo, così come i successivi reiterati rinnovi, non comportano alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell'autorizzazione.
2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.
3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento unico del SUAP. Il provvedimento che sostituisce l'autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.
4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.
5. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
6. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.
7. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

8. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

ARTICOLO 9 – Revoca o sospensione della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio per gravi ragioni di ordine pubblico, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
2. L'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, con esclusione di interessi o di qualsiasi altra indennità, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
5. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi o di qualsiasi altra indennità.
6. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi.
7. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

ARTICOLO 10- Rinuncia dell'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Comune.
2. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
3. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.
4. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà al Comune il provvedimento originale, contestualmente alla comunicazione.
5. In caso di rinuncia il concessionario potrà essere esonerato da pagamento della sola quota del canone annuale non ancora versata.

ARTICOLO 11 – Decadenza della concessione

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'Amministrazione Comunale, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, nei seguenti casi:
 - Trasformazione dell'occupazione, senza la prescritta autorizzazione, con caratteristiche tali da compromettere gli aspetti estetico-ambientali della zona, in violazione delle norme regolamentari;
 - Inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa e alla mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
 - In caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone pagato né a qualsiasi altra indennità.
 - Uso improprio del diritto di occupazione;
 - Venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti;
 - Mancato pagamento del canone di concessione.
2. Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 12 – Rinnovo Concessione

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta all'Amministrazione Comunale evidenziando gli estremi della originaria concessione.
2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Sono soggette a rinnovo le occupazioni che hanno le stesse caratteristiche di quelle concesse nell'atto scaduto.

ARTICOLO 13 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono abusive.
2. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.
3. Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva, in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

CAPO III : NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale, che è da intendersi quale scadenza del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della sua naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

ARTICOLO 15 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell'art. 650 c.p..
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. n° 267/00 e s.m.i. con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

ARTICOLO 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.